



## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

### ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DA RAGAZZI

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DA RAGAZZI (SPESE PER L')
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. i-quinquies, TUIR)
Deducibile/Detraibile	<b>Detraibile</b>
Misura	<b>19%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP da 8 a 13 Codice 16</b>
Rigo del Modello 730	<b>E da 8 a 10 Codice 16</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, o quietanza di pagamento, dal quale risulti:

- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.) ;
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La detrazione spetta, **nella misura del 19 per cento**, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di **età compresa tra i cinque e i diciotto anni**.

Il requisito dell'età è rispettato purché sussista **anche per una sola parte dell'anno**, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1).

La detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DI 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.

**La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente per ciascun/a ragazzo/a**, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione del 25.02.2009 n. 50).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 16.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal citato decreto interministeriale 28 marzo 2007 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;
- la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all'art. 90 commi 17 e seguenti, della legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;

gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

**La detrazione**, pertanto, **non spetta** per le spese sostenute, ad esempio, per l'attività sportiva praticata presso:

le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;

le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);

le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.